



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ELETTI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023
-----------------	--

CIG:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Settore 320 del 04-07-2023

N. Generale 1443 del 05-07-2023

Il Responsabile del Settore

Vista l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giuseppa Billardello;

Vista la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionali;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 95 del 8 giugno 2023 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente assegnando al Settore I il servizio "Area Amministrativa";
- della determina sindacale n. 15 del 9 giugno 2023 con la quale è stato nominato quale Responsabile del Sett. I il Dott. Belvisi Salvatore;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppa Billardello, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL Responsabile del Settore

Dott. Salvatore Belvisi

(Firmato digitalmente)

AREA AMMINISTRATIVA

Preliminare n. 326 del 03-07-2023

Oggetto:	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ELETTI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- il 28 e 29 maggio 2023 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Pantelleria il Sig. Fabrizio D'Ancona;
- con determinazione sindacale n. 14 del 31/05/2023 sono stati nominati quali componenti della Giunta Municipale, con decorrenza immediata, le seguenti persone:
 - **Adelina Francesca Pineda**, nata a Pantelleria il 10/02/1961 - Vice Sindaco;
 - **Giovanni Federico Salvatore Tremarco**, nato a Pantelleria il 01/12/1974 - Assessore;
 - **Massimo Giuseppe Dante Boni**, nato a Pantelleria il 21/06/1958 - Assessore;
 - **Benedetta Culoma**, nata a Pantelleria il 03/06/1994 - Assessore;
 - **Adriano Minardi**, nato a Pantelleria il 20/05/1964 - Assessore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15/06/2023 è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio il Sig. Giuseppe Spata, nato a Pantelleria il 21/06/1968;

Richiamata la previgente disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali contenuta:

- nell'art. 82 del D.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, denominato "*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";
- nella Legge Regionale n. 30/2000, all'art. 18, comma 1, che testualmente recita: *I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22;*
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità

comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

- nella Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 recante "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie";

Visti:

- i commi da 583 a 585 della legge di bilancio 2022, n. 234 del 30.12.2021 che recitano quanto segue:
"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' [articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119](#);

- l'art. 13, comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che prevede che: "Gli enti della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

- l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

- la circolare n. 28 del 17/06/2022, prot. n. 10253 del 17/06/2022, emanata dall'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento della Autonomie Locali - Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali", avente ad oggetto "Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584 e 585" che porta a conoscenza che l'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 ha reso applicabile in Sicilia, con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583,584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

- sempre la circolare n. 28/2022 che precisa che la norma, pur non incidendo direttamente sull'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il

tetto massimo previsto dall'articolo 19, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 5 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22;

Dato atto che, secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Che sulla base dell'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

Che il Comune di Pantelleria, con riferimento alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, si colloca nella fascia g) del comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) e precisamente: g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

Visto il comma 1, dell'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3 e s.m.i. come, in ultimo, modificato dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, concernente la composizione della giunta dei comuni siciliani;

Appurato che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Vista la deliberazione n. 284 del 29/12/2022 con la quale la Giunta Municipale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha stabilito, tra l'altro, di adeguare le indennità di funzione da corrispondere mensilmente agli Amministratori comunali, così come di seguito indicato:

Carica	Indennità di funzione dal 28/05/2022	Indennità di funzione Anno 2023	Indennità di funzione Anno 2024
Sindaco	€ 3.181,39	€ 3.524,55	€ 4.002,00
Vice Sindaco	€ 1.590,69	€ 1.762,28	€ 2.001,00
Assessori	€ 1.431,62	€ 1.586,05	€ 1.800,90
Presidente del Consiglio	€ 1.431,62	€ 1.586,05	€ 1.800,90

Vista la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023 - 2025" che, all'art. 2, comma 1, prevede che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2023 – 2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali”;

Visto il decreto della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali n. 260 del 30/06/2023 con il quale, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è approvato – come specificato nella Tabella n. 5 allegata al decreto – il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 di euro da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali previsto dal comma 51 dell’art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

Visto l’art. 4 del D.M. n. 119 del 04/04/2000, che stabilisce:

“Omissis

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

Omissis

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;”

Vista la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 che stabilisce:

“Omissis.

Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...).”

Dato atto che, per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, si applica quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 che testualmente recita:

“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

(omissis)''

Dato atto che trova comunque applicazione la riduzione al 50% per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa così come previsto dall'art. 19 c. 2 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Evidenziato che l'indennità di funzione spetta senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1, della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni_ C.d.S. sez. VI. 15 marzo 2007 n. 253);
- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione;

Precisato che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

Acquisite agli atti le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in ordine allo status lavorativo, ai fini dell'applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1, dell'art. 82 del Tuel e dalla L.R. 30/2000;

Ritenuto necessario determinare le indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, in ordine alla loro posizione lavorativa;

PROPONE

1. **di dare atto** che le indennità di funzione, spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio del Comune di Pantelleria, sono determinate nella seguente misura:

CARICA	AMMINISTRATORE	IMPORTI LORDI - ANNO 2023 - IN BASE ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA	NOTE
SINDACO	D'ANCONA FABRIZIO	€ 1.762,28	Indennità dimezzata - 30 e 31 maggio 2023
		€ 3.524,55	Indennità intera dal 01/06/2023
VICE SINDACO	PINEDA ADELINA FRANCESCA	€ 881,14	Indennità dimezzata
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	SPATA GIUSEPPE	€ 793,02	Indennità dimezzata
ASSESSORE	BONI' MASSIMO GIUSEPPE DANTE	€ 1.586,05	Indennità intera
ASSESSORE	TREMARCO GIOVANNI FEDERICO S.	€ 793,02	Indennità dimezzata
ASSESSORE	CULOMA BENEDETTA	€ 793,02	Indennità dimezzata
ASSESSORE	MINARDI ADRIANO	€ 1.586,05	Indennità intera

2. **di stabilire** che le indennità, come sopra determinate, abbiano decorrenza dalla data di proclamazione del Sindaco, dalla data di nomina degli Assessori e dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
3. **di dare atto** che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;
4. **di prendere atto** che con il decreto n. 260 del 30/06/2023 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, è stato approvato il riparto definitivo della somma annua di 6.000.000,00 da attribuire ai Comuni a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali, inizialmente previsto a totale carico del bilancio comunale;
5. **di dare atto** che le risorse necessarie per l'erogazione delle indennità di funzione e l'Irap trovano copertura finanziaria sui capitoli 1001/1 codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001, 1001/4 codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001, 1061 codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.000 e 1061/1 codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.000, del bilancio pluriennale 2022 - 2024;
6. **di dare atto** che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dall'Ufficio Paghe, in via posticipata, unitamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppa Billardello

(Firmato elettronicamente)